Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 31 maggio 1968 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1968, n. **674**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « Carlo Calcaterra », di Bellinzago Novarese.

N. 674. Decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « Carlo Calcaterra », di Bellinzago Novarese, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 163. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1968, n. **675**.

Erezione in ente morale della cassa scolastica della scuola media statale « G. Galilei », di Garbagnate Milanese.

N. 675. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della scuola media statale « G. Galilei », di Garbagnate Milanese, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 162. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1968, n. 676.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di Latiano.

N. 676. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di Latiano (Brindisi) la donazione di un'area di mq. 440, sita in Latiano, via Patro, confinante a nord con prolungamento di via Cesare Battisti, ad est con via Cavour, a sud con suolo di proprietà Giuseppe Mazzoni ed a ovest con fabbricati urbani di proprietà Caforio e Delle Rose, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t., come da atto rogato dal notaio dottor Gaetano Pennetta in data 14 dicembre 1966, rep. n. 40117, registrato a Mesagne il 21 dicembre 1966.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 219, *foglio n.* 147. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1968, n. 677.

Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad accettare la donazione di un immobile in comune di San Marco in Lamis.

N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1968, col quale, sulla proposta del relativo Ministro, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni viene autorizzata ad accettare dal comune di San Marco in Lamis la donazione di un'area di mq. 392, sita in San Marco in Lamis, confinante a nord con largo Piano, ad est con proprietà della fondazione « Pia Gravina », ad ovest e a sud con residua proprietà della marchesa Moscatelli in Farina, da destinare alla costruzione dell'edificio p.t., come da atto rogato dal notaio dott. Domenico Giuliani in data 23 ottobre 1963, rep. n. 13104, raccolta n. 9689, registrato in San Marco in Lamis il 7 novembre 1963.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1968
Atti del Governo, registro n. 249, *foglio n.* 149. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 1968.

Restituzione dei diritti di confine per taluni prodotti esportati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modifiche;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla detta tariffa concernente la istituzione, modifica ed abrogazione delle restituzioni dei dazi e degli altri diritti di confine;

Visti i seguenti regi decreti, comportanti la restituzione di diritti all'esportazione: 19 luglio 1899, n. 318; 20 febbraio 1901, n. 81 e successive modifiche; 3 settembre 1905, n. 500; 31 gennaio 1909, n. 79; 21 ottobre 1923, n. 2553; 11 maggio 1924, n. 1000; 23 giugno 1927, n. 1173; 20 giugno 1929, n. 1398; 3 luglio 1930, n. 1026; 21 dicembre 1931, n. 1616; 22 ottobre 1932, n. 1376; 11 gennaio 1934, n. 12 e successive modifiche; 16 aprile 1936, n. 787; 8 novembre 1928, n. 2502;

Visti i seguenti decreti del Presidente della Repubblica comportanti la restituzione dei diritti all'esportazione: 14 giugno 1953, 15 luglio 1954, 19 marzo 1955, 23 maggio 1956, 3 luglio 1957 e 11 marzo 1958, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 24 agosto 1953; n. 190 del 20 agosto 1954; n. 93 del 22 aprile 1955; n. 190 del 31 luglio 1956; n. 214 del 29 agosto 1957; n. 81 del 3 aprile 1958;

Vista la legge 5 luglio 1964, n. 639, regolante la restituzione dei diritti doganali e delle imposizioni indirette interne diverse dall'imposta generale sull'entrata per taluni prodotti industriali esportati;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea in data 28 giugno 1960 con cui sono state stabilite, in applicazione dell'art. 10, paragrafo 2, comma secondo del trattato istitutivo della detta Comunità, le disposizioni da adottarsi per la circolazione delle merci nella cui fabbricazione sono stati impiegati prodotti di paesi terzi non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, ovvero che sono stati ammessi alla restituzione parziale o totale di tali dazi e tasse;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea del 5 dicembre 1960 che ha integrato quella del 28 giugno 1960 sopraspecificata, per quanto concerne l'impiego, in regime di temporanea importazione o con ammissione alle restituzioni del dazio, dei prodotti siderurgici previsti dal trattato istitutivo della Comunità europea carbone acciaio;

Vista la decisione della commissione della Comunità economica europea del 5 dicembre 1960 relativa ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione dell'art. 9, paragrafo 2 del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Vista la decisione della Comunità economica europea in data 14 ottobre 1963 che modifica le norme di applicazione del diritto per il traffico di perfezionamento stabilito dalle suddette precedenti decisioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587, che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunità economica europea in attuazione delle sopraindicate decisioni dell'esecutivo comunitario in data 28 giugno 1960 e 5 dicembre 1960;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1428, che dà attuazione alla suddetta decisione dell'esecutivo comunitario del 14 ottobre 1963;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1960, n. 1587, 18 gennaio 1962, n. 45 e 15 dicembre 1965, n. 1428, che danno attuazione alle decisioni della commissione della Comunità economica europea relative alle norme sul diritto per il traffico di perfezionamento delle merci e sui metodi di cooperazione amministrativa, emanate in data 28 giugno 1960, 5 dicembre 1960, 14 ottobre 1963 ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 10 del trattato che istituisce la detta Comunità;

Ritenuta la necessità di adeguare le restituzioni dei diritti all'esportazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità economica europea;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti che, in base ai seguenti provvedimenti, fruiscono della restituzione dei diritti di confine all'atto dell'esportazione, l'ammontare del rimborso è ridotto al 20 % quando l'esportazione viene effettuata verso i paesi membri della Comunità economica europea:

regio decreto 11 gennaio 1934, n. 12, concernente la restituzione dei diritti di confine sulle conterie e sui lavori di conterie, modificato con l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1956;

decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954, concernente la restituzione del dazio e degli altri diritti di confine su alcuni prodotti esportati e successive aggiunte e modificazioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, 23 maggio 1956 e 3 luglio 1957, per i prodotti non contemplati dal successivo art. 4, comma primo;

decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1958, concernente il rimborso del dazio e degli altri diritti di confine gravanti sulle materie prime impiegate nella preparazione delle fibre tessili artificiali esportate.

Art. 2.

Per i prodotti che, in base ai seguenti provvedimenti, sono ammessi invece alla restituzione del solo dazio, lo ammontare del rimborso è ridotto della percentuale del diritto per il traffico di perfezionamento stabilito dalle decisioni comunitarie e vigenti alla data dell'esportazione verso i Paesi membri della Comunità economica europea:

regio decreto 23 giugno 1927, n. 1173, che concede la restituzione del dazio doganale sull'olio di pesce impiegato nella preparazione di lubrificanti che vengono esportati;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1953, riguardante la restituzione del dazio sui prodotti ittici esportati.

La riduzione stabilita dal precedente paragrafo si applica altresì, per la parte relativa al solo dazio, alle restituzioni previste dai seguenti provvedimenti:

regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2502, concernente il drawback sulla benzina, sul petrolio e sugli olii minerali altri, impiegati nella fabbricazione di lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici;

regio decreto 22 ottobre 1932, n. 1376, concernente la restituzione dei diritti di confine sull'olio minerale « White Spirit » impiegato nella preparazione dei detersivi destinati all'esportazione.

Art. 3.

Quando nei prodotti esportati è incorporato materiale estero in temporanea importazione, dall'ammontare delle restituzioni di cui ai precedenti articoli viene detratto l'importo totale dei diritti o del dazio relativi al materiale estero da ammettere a scarico delle bollette di temporanea importazione.

Art. 4.

E' soppressa la restituzione dei diritti all'esportazione per i prodotti contemplati dai decreti del Presidente della Repubblica 15 luglio 1954 e 19 marzo 1955, citati nel precedente art. 1, e che fruiscono di analoga restituzione ai sensi della legge 5 luglio 1964, n. 639.

E' altresì soppressa la restituzione dei diritti o del solo dazio prevista dai seguenti provvedimenti:

regio decreto 19 luglio 1899, n. 318, concernente la restituzione dei diritti all'esportazione delle trementine artificiali;

regio decreto 20 febbraio 1901, n. 81, concernente la restituzione dei diritti sulla paraffina o ceresina contenute nelle candele esportate, modificato col regio decreto 11 giugno 1908, n. 345 e con l'art. 5 del regio decreto 11 maggio 1924, n. 1000;

regio decreto 3 settembre 1905, n. 500, art. 1, concernente la restituzione del dazio sul cacao e sul burro di cacao esportato, modificato con l'art. 6 del regio decreto 11 maggio 1924, n. 1000;

regio decreto 31 gennaio 1909, n. 79, riguardante la restituzione del dazio sul nitrato di torio impiegato nella fabbricazione delle reticelle per incandescenza a gas che si esportano, modificato con l'art. 4 del regio decreto 11 maggio 1924, n. 1000;

regi decreti 21 ottobre 1923, n. 2553, art. 5 e 3 luglio 1930, n. 1026, comportanti la restituzione del dazio sugli oli minerali greggi ed alcuni suoi derivati trasformati in prodotti finiti esportati;

regi decreti 11 maggio 1924, n. 1000, art. 1, 20 giugno 1929, n. 1398; 21 dicembre 1931, n. 1616, art. 3 e 16 aprile 1936, n. 787, riguardanti la restituzione del dazio all'esportazione dei filetti di acciughe e sardelle.

Art. 5.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1968

SARAGAT

PRETI — TOLLOY

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1968
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 83

(5117)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1968.

Nomina del presidente dell'Ente acquedotti siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, relativa all'istituzione dell'Ente acquedotti siciliani;

Visto il regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, recante norme per l'esecuzione della suddetta legge;

Visto il decreto presidenziale 9 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1967, registro n. 19 Lavori pubblici, foglio n. 222, col quale l'avv. Luigi Mazzei è stato nominato presidente dell'ente suindicato per il periodo di quattro anni a decorrere dalla data del decreto stesso;

Vista la sentenza depositata il 14 marzo 1968, con cui la Corte costituzionale, nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione siciliana, ha dichiarato che spetta al predetto Presidente di partecipare al Consiglio dei Ministri per la deliberazione della nomina del presidente del sopraspecificato ente ed ha annullato il succitato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 31 agosto 1967;

Ritenuto che conseguentemente, occorre procedere nuovamente alla nomina del presidente dell'ente suindicato, con l'osservanza del precetto riconosciuto necessario dalla Corte costituzionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

L'avv. Luigi Mazzei è nominato presidente dell'Ente acquedotti siciliani fino all'8 agosto 1971, con decorrenza dal 9 agosto 1967.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1968

SARAGAT

MORO — MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1968
Registro n. 9, foglio n. 127

(4957)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1968.

Ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1967.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, contenente, fra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale negli interessi relativi ai prestiti contratti da enti ed associazioni agricole per corrispondere anticipazioni ai conferenti dell'ammasso, nonchè di contributi nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Visto l'art. 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, contenente le direttive d'intervento previste dall'art. 8 della citata legge n. 910;

Considerata la necessità di incoraggiare, indirizzare e sorreggere l'iniziativa dei produttori intesa ad attuare l'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1967 al fine di favorirne il collocamento sul mercato e di stabilizzare i prezzi relativi;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale e sia assoggettato istituzionalmente al controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dall'art. 8 della citata legge n. 910;

Ritenuto che l'ente richiedente, per efficiente capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti dall'art. 8 del decreto ministeriale del 20 gennaio 1967;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere a termini dell'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè quello negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1967.

Art. 2.

La gestione dell'ammasso volontario di cui al precedente art. 1, che dovrà essere distinto in province, è affidata alla Federazione italiana dei consorzi agrari la quale, per l'esecuzione delle operazioni relative allo ammasso, può avvalersi dell'opera dei consorzi agrari provinciali. Il prodotto conferito può anche essere depositato per la conservazione in magazzini privati, riconosciuti idonei dall'ente gestore dell'ammasso.

L'ammasso suddetto sarà regolato da apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari ed allegato al presente decreto.

Art. 3.

Ai produttori agricoli che conferiscono all'ammasso volontario il prodotto di cui al precedente art. 1 sarà corrisposto all'atto del conferimento, ed a richiesta del conferente, un acconto sul prezzo che sarà realizzato nella vendita non inferiore all'80 % del valore di mercato attribuito alle partite, al momento del conferimento, dall'ente gestore, sentita la commissione centrale di cui al successivo art. 8.

Il finanziamento per la concessione dell'acconto di cui sopra deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con istituti di credito, il cui schema tipo deve essere approvato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

Art. 4.

Le domande di partecipazione all'ammasso, nelle quali deve essere specificato l'anno di produzione del cotone ed il quantitativo che si intende conferire, debbono essere presentate all'ente gestore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo nelle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario del cotone nazionale, di produzione 1967, fino alla misura massima del 90 % delle spese stesse;

b) un contributo negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di anticipazioni ai conferenti nella misura di L. 5 annue per ogni cento lire di capitale preso a prestito, per la durata massima di un anno.

Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore all'anzidetto periodo, il contributo sarà calcolato in base alla effettiva durata dell'operazione sempre nella misura del 5 % annuo.

L'importo complessivo dei suddetti contributi non potrà superare la somma complessiva di L. 300 milioni. Nel caso che le suddette percentuali, in relazione alla entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la percentuale del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere la erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 300 milioni di lire.

Art. 6.

Ad assistere l'ente gestore nelle operazioni di ricevimento, custodia e conservazione del prodotto provvederà, in ogni provincia interessata, una commissione composta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede; da un funzionario periferico della Ragioneria generale dello Stato designato dalla propria amministrazione; da un rappresentante dell'ente gestore; da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della provincia, sentite le organizzazioni di categoria dei produttori agricoli interessati.

Art. 7.

La commissione, di cui all'articolo precedente, ha il compito:

a) assistere l'ente gestore in tutte le operazioni concernenti il conferimento e la conservazione del prodotto;

b) risolvere, in via amichevole, le contestazioni che dovessero sorgere fra l'ente gestore e i conferenti in ordine alle operazioni di ammasso:

c) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su tutte le questioni che potessero sorgere per l'applicazione del presente provvedimento.

Art. 8.

Alla commissione centrale istituita con decreto ministeriale 20 luglio 1966 (*Gazzetta Ufficiale* n. 277 dell'8 novembre 1966) per l'esame delle gestioni relative all'ammasso del cotone della campagna 1966, sono attribuiti i seguenti compiti per l'ammasso oggetto del presente decreto, e cioè di:

a) assistere l'ente gestore per assicurare il regolare funzionamento dell'ammasso del cotone in tutte le province interessate;

b) risolvere, quale amichevole compositore, le controversie che dovessero sorgere fra l'ente gestore ed i conferenti nell'interpretazione ed esecuzione delle norme che regolano l'ammasso volontario;

c) esaminare il rendiconto finale di ammasso ed esprimere il proprio parere sui risultati della gestione;

d) esprimere, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il proprio parere su quant'altro possa avere riflesso con l'attuazione del presente provvedimento.

In caso di parità di voti prevarrà quello del presidente.

Art. 9.

La vendita del prodotto ammassato sarà effettuata dall'ente gestore secondo quanto previsto nell'atto disciplinare di cui al precedente art. 2.

Art. 10.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 5, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire entro il 31 maggio 1968 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi atti a stabilire il costo pro-chilo distintamente per tutte le spese generali di amministrazione, in esse comprese quelle relative all'assicurazione contro l'incendio ed il furto del prodotto; per le spese tecniche di ogni singola provincia (sgranatura, magazzinaggio, compenso ai magazzinieri, facchinaggi, spedizione, ecc.);

b) sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni provincia, a mezzo di estratti conto degli istituti bancari, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, per ogni provincia, gli elenchi dei conferenti del cotone con l'indicazione dei quantitativi da ciascuno conferiti. Detti elenchi dovranno essere vistati dal presidente delle commissioni provinciali di cui al precedente art. 6.

In base agli elementi e documenti forniti dall'ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione centrale di cui al precedente art. 8 e previo esame e parere della commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 11.

Sui quantitativi di cotone conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 12.

In ogni provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'ente gestore ai sensi del precedente art. 5 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito, sentite le commissioni provinciali, tra i conferenti, tenuto conto delle qualità e delle diverse classificazioni delle singole partite conferite.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso, specie nel periodo in cui debbono essere sostenute, oltre le spese di raccolta ed accentramento del prodotto, quelle inerenti alle operazioni di sgranatura e confezionamento del prodotto lavorato, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° gennaio 1968, acconti fino alla misura massima di L. 3.000 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti con l'indicazione del quantitativo di cotone da ciascuno conferito.

Art. 13.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 14.

A chiusura della gestione dell'ammasso, l'ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa, distinto per provincia, nel quale dovranno essere indicati i quantitativi di cotone, conferiti e venduti, le spese di gestione, in esso compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni finali effettuate a favore dei conferenti.

Art. 15.

E' assunto impegno per L. 300 milioni sul capitolo 5199/R dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 gennaio 1968

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1968
Registro n. 7, foglio n. 17

Atto disciplinare per la gestione dell'ammasso volontario del cotone di produzione nazionale 1967

Vista la domanda presentata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere la concessione dei contributi previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sulle spese occorrenti per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1967;

Considerata l'opportunità di assistere l'iniziativa collettiva con il contributo dello Stato, sia nelle spese di gestione relative all'ammasso suddetto, sia negli oneri di finanziamento derivanti dal pagamento di acconti ai conferenti;

Ritenuto che per le operazioni ammesse a fruire dei contributi di cui sopra, nonchè gli obblighi derivanti all'ente gestore per la realizzazione dell'iniziativa debbono essere regolate da apposito atto disciplinare;

Determina

le seguenti norme per l'attuazione dell'ammasso volontario del cotone nazionale di produzione 1967:

Art. 1.

L'ammasso volontario del cotone di produzione 1967, assistito dai contributi dello Stato previsti dall'art. 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è gestito dalla Federazione italiana dei consorzi agrari.

Art. 2.

L'ente gestore si impegna ad organizzare l'ammasso, oltre che nelle provincie maggiormente produttrici di cotone, anche in tutte quelle altre in cui se ne ravvisi comunque la necessità.

Art. 3.

I produttori che intendono partecipare all'ammasso volontario devono presentare all'ente gestore, e per esso al Consorzio agrario provinciale, domanda di adesione impegnativa indicando l'approssimativo quantitativo di prodotto che essi intendono conferire e dichiarando di accettare tutte indistintamente le norme contenute nel presente atto disciplinare e disposte dall'ente ammassatore in armonia col presente atto.

Art. 4.

Sulla base delle domande di adesione che saranno pervenute entro il termine fissato, il Consorzio agrario, d'accordo con le organizzazioni sindacali, si riserva:

a) di predisporre sul piano pratico i necessari apprestamenti per la realizzazione dell'ammasso, proporzionando i medesimi e le relative spese all'entità dei quantitativi di prodotto da ricevere, conservare e lavorare;

b) di abbandonare l'iniziativa nel caso in cui le domande raccolte non raggiungessero un quantitativo tale da rendere conveniente l'ammasso. In tal caso ne sarà data pronta comunicazione agli interessati.

Art. 5.

Il cotone conferito all'ammasso volontario da tutti i conferenti si intende irrevocabilmente vincolato alla vendita collettiva e, per conseguenza, formerà amministrativamente un monte unico provinciale sia agli effetti della formazione, del prezzo medio lordo che verrà ricavato dalla vendita, sia agli effetti della determinazione del prezzo da corrispondersi ai singoli conferenti. Nessun diritto potrà quindi ripetere il conferente sulla partita di cotone all'infuori della liquidazione spettantegli dopo esaurita la vendita del totale quantitativo ammassato.

Art. 6.

All'atto del conferimento il cotone verrà classificato, con giudizio inappellabile, da una commissione di apprezzamento composta da: un esperto, un rappresentante del consorzio agrario provinciale ed un rappresentante della categoria dei produttori aderenti all'ammasso.

Il cotone consegnato all'ammasso dovrà essere perfettamente asciutto e cioè con umidità non superiore all'8%: è tuttavia consentita la consegna di prodotto con umidità al 10%, ma di tale maggiore umidità si terrà conto nella valutazione del prodotto.

Nel caso che l'umidità superi anche il 10% e che il produttore, a causa dell'andamento stagionale, non possa provvedere all'asciugamento con i propri mezzi, il prodotto potrà essere accettato all'ammasso, sempre con le detrazioni previste, solo previ accordi con gli sgranatai all'uopo attrezzati.

In tale ultimo caso le spese di asciugamento resteranno a carico del conferente e gli saranno addebitate in sede di liquidazione finale.

Non saranno accettate partite contenenti corpi estranei (chiodi, spaghi, sassi, ecc.).

Ciò premesso, la commissione classificherà le partite accettate al conferimento in una delle classi sotto indicate:

qualità extra sarà attribuito a tale categoria il cotone perfettamente maturato in campo e completamente asciutto, bianchissimo, con alto grado di lanosità, non fogliettato e comunque privo di qualsiasi impurità;

1ª qualità: sarà attribuito a tale categoria quel cotone che pur presentando ottime caratteristiche merceologiche non può essere classificato extra per lieve difetto di colore, per tracce di impurità o per lievissimo ingiallimento del fiocco derivanti dal tannino delle foglie;

2ª qualità: sarà attribuito a tale categoria quel cotone contenente fiocchi non maturi, bioccoli macchiati, impurità e che presenti difetti di colore e scarsa lanosità;

3ª qualità: sarà attribuito a tale categoria quel cotone con alta percentuale di fiocchi immaturi, fogliettato, di macchiato, di impurità o che abbia scarsa lanosità;

scarto: sarà attribuito a questa categoria il cotone totalmente immaturo, normalmente raccolto da piante estirpate e, quindi, di scarsissima resa.

Art. 7.

Le consegne di cotone all'ammasso dovranno essere effettuate nei giorni previsti dal calendario delle consegne predisposte dal consorzio agrario provinciale, previa prenotazione da farsi dal produttore almeno cinque giorni prima di quello prescelto.

Art. 8.

Tanto le operazioni di pesatura quanto quella di classifica saranno eseguite alla presenza del conferente e, in sua assenza, di chi esegue materialmente la consegna, che s'intende senz'altro a ciò delegato.

Art. 9.

A conferimento avvenuto il consorzio agrario rilascerà al conferente un bollettino di consegna nel quale risulteranno specificate le varietà, la qualità e il peso netto del cotone consegnato.

Tale bollettino sarà controfirmato dal magazziniere, dal conferente o dal suo rappresentante e dai membri della commissione di apprezzamento ed una volta staccato diverrà documento probante ad ogni effetto nei riguardi dell'ammasso costituito, restando preclusa qualsiasi eccezione e contestazione sui dati in esso riportati.

Art. 10.

Sul cotone conferito all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 11.

Il conferente potrà richiedere un'anticipazione sul cotone conferito. Gli interessi sull'anticipazione andranno a carico del conferente in relazione all'entità dell'anticipazione stessa e della durata dell'ammasso.

Il conferente s'impegna a rimborsare alla gestione di ammasso, una volta chiusa la gestione, a semplice richiesta, la quota parte dell'anticipazione ricevuta che risultasse eccedente il ricavo della vendita del predotto al netto delle spese ed accessori.

Art. 12.

Ogni decisione relativa alla vendita del prodotto conferito, che sarà effettuata dalla Federazione italiana dei consorzi agrari, s'intende a priori accettata dai conferenti i quali, pertanto, sollevano la federazione da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente alle decisioni stesse.

Art. 13.

Le spese di gestione (raccolta, accentramento, sgranatura, confezionamento dei prodotti ottenuti, conservazione, custodia, spedizione, assicurazione, generali di amministrazione, ecc.) saranno forfetizzate.

Art. 14.

Ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dell'eventuale contributo erogato dallo Stato ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto delle varietà e qualità delle singole partite conferite.

Il presente atto deve essere accettato e sottoscritto dalla Federazione italiana dei consorzi agrari

Roma, addì 23 gennaio 1968

Il Ministro: Restivo

Per incondizionata accettazione.

Federazione italiana dei consorzi agrari

Il presidente: Ramadoro

Il direttore generale: Mizzi

(4891)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1968.

Modifiche all'ordinamento della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 12 marzo 1962, relativo al riordinamento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio ed alla ripartizione analitica delle competenze;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1964, sull'ordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere;

Considerata l'opportunità di modificare l'ordinamento della Direzione generale delle miniere, al fine di precisarne le attribuzioni istituzionali anche in rapporto ai nuovi compiti risultanti dalla legge 21 luglio 1967, numero 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;

Decreta:

L'ordinamento della Direzione generale delle miniere è stabilito come segue:

Divisione I — Segreteria del direttore generale - Affari generali, comuni, riservati e vari - Rapporti con il Gabinetto del Ministro e con le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato - Disciplina del personale della direzione generale - Missioni - Congressi e convegni - Commissioni.

Servizio I — Indagini tecniche ed economiche sulle lavorazioni minerarie - Statistiche delle miniere, cave e torbiere.

Divisione II — Indagini tecniche ed economiche sull'andamento della produzione mineraria nazionale - Studi sulla riorganizzazione tecnica delle miniere, sui nuovi impianti, sugli ampliamenti e sulle modifiche di quelli esistenti - Pubblicazione dei volumi annuali della serie « Relazione sul servizio minerario » - Pubblicazione dei volumi annuali della serie « Statistica delle miniere, cave e torbiere » - Risposte a quesiti vari posti da enti e privati in materia di statistica mineraria.

Divisione III — Statistica mineraria periodica per ISTAT - Statistica mineraria periodica per organismi internazionali (C.E.C.A., C.E.E., O.C.E.D., etc.) - Collegamento con organismi internazionali.

Servizio II — Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi.

Divisione IV — Bollettino ufficiale degli idrocarburi - Ricezione e registrazione delle istanze - Schedario dei titoli e delle attività di ricerca e di coltivazione - Disegni tecnici - Statistiche sulla ricerca, produzione ed utilizzazione degli idrocarburi liquidi e gassosi naturali - Studi ed aggiornamenti nel settore - Interrogazioni parlamentari sull'andamento delle lavorazioni - Raccolta di dati e notizie sulle attività di ricerca e coltivazione nei Paesi stranieri - Rapporti con organismi internazionali - Archivio - Biblioteca - Emeroteca.

Divisione V — Permessi non esclusivi di prospezione e permessi di ricerca nella terraferma: esame tecnico delle istanze; obblighi dei titolari; svolgimento dei programmi di lavoro; proroghe dei permessi di ricerca; riduzioni di aree; rinunce; rinvenimenti ed obbligo di presentazione delle istanze di concessione; sicurezza delle lavorazioni; svolgimento dei programmi dei lavori di prospezione e di ricerca ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali (art. 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613); elaborazione dei dati tecnici rilevati dalle attività.

Divisione VI — Concessioni di coltivazione nella terraferma: esame tecnico delle istanze; obblighi del concessionario; svolgimento dei programmi di sviluppo e di coltivazione del campo; determinazione delle aliquote di prodotto a favore dello Stato e modalità della corresponsione; proroghe delle concessioni; ampliamenti; rinunce; sicurezza delle lavorazioni; elaborazione dei dati tecnici rilevati dalle attività - Esame tecnico delle istanze di dichiarazioni di pubblica utilità per la costruzione e l'esercizio di gasdotti ed oleodotti e delle istanze di occupazioni di urgenza - Esame tecnico delle istanze intese all'ottenimento delle agevolazioni fiscali (art. 68 sopra citato).

Divisione VII — Attività di ricerca nel mare territoriale e nella piattaforma continentale - Prospezione estensiva eseguita dall'ENI nelle varie zone del sottofondo marino: programmi di lavoro e loro svolgimento; sicurezza delle lavorazioni; risultati e relative documentazioni; prelazione delle aree - Permessi non esclusivi di prospezione e permessi di ricerca: esame tecnico delle istanze; obblighi dei titolari; svolgimento dei programmi di lavoro; localizzazioni; proroghe dei permessi di ricerca; riduzioni di aree e rinunce; rinvenimenti ed obbligo di presentazione delle istanze di concessione; sicurezza delle lavorazioni; rapporti con le autorità marittime e le altre amministrazioni dello Stato interessate; elaborazione di dati tecnici rilevati dalle attività - Opere di pubblica utilità; esame tecnico dei progetti; svolgimento dei programmi dei lavori di prospezione e di ricerca ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni fiscali (art. 34 della legge 21 luglio 1967, n. 613).

Divisione VIII — Attività di coltivazione nel mare territoriale e nella piattaforma continentale - Concessioni di coltivazione: esame tecnico delle istanze; obblighi dei concessionari; svolgimento dei programmi di sviluppo e di coltivazione del campo; determinazione delle aliquote di prodotto a favore dello Stato e modalità delle corresponsioni; proroghe delle concessioni; ampliamenti e rinunce; sicurezza delle lavorazioni; rapporti con le autorità marittime e le altre amministrazioni dello Stato interessate; elaborazione dei dati tecnici rilevati dalle attività - Opere di pubblica utilità: esame tecnico dei progetti - Esame tecnico delle istanze intese all'ottenimento delle agevolazioni fiscali (art. 34 sopracitato).

Divisione IX — Rilascio dei permessi di prospezione e dei permessi di ricerca nella terraferma e nel sottofondo marino; proroghe, riduzioni di aree; rinunce; decadenze; autorizzazioni all'utilizzazione degli idrocarburi estratti. Segreteria del comitato tecnico per gli idrocarburi - Legislazione estera nazionale e regionale del settore minerario degli idrocarburi. Ricorsi e controversie. Rapporti con organismi internazionali. Questioni fiscali. Applicazione della legge 21 maggio 1956, n. 694.

Divisione X — Rilascio delle concessioni di coltivazione nella terraferma e nel sottofondo marino; proroghe; riduzioni di aree; ampliamenti; rinunce; decadenze. Dichiarazioni di pubblica utilità ed occupazioni di urgenza (art. 32 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, art. 23 della legge 10 febbraio 1953, n. 136 e art. 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613). Agevolazioni fiscali (articoli 34 e 68 della legge 21 luglio 1967, n. 613).

Servizio III — Sostanze minerali ed energie del sottosuolo (esclusi gli idrocarburi).

Divisione XI — Istruttoria tecnica delle istanze relative a permessi di ricerca ed a concessioni per sostanze minerali di interesse nazionale (esclusi gli idrocarburi) - Rapporti con la C.E.E., la C.E.C.A. e la C.E.E.A. ed altri organismi internazionali, per questioni economiche aventi attinenza con le materie del servizio - Questioni sindacali e problemi fiscali - Permessi di ricerca e concessioni per minerali utilizzabili per l'estrazione di metalloidi - Finanziamenti e contributi relativi alle miniere del settore - Controllo sulla esecuzione dei programmi di riorganizzazione delle miniere solfifere.

Divisione XII — Permessi di ricerca e concessioni per sostanze radioattive e per minerali utilizzabili per la estrazione di metalli.

Divisione XIII — Concessioni di acqua minerale e termale per durata superiore ai 10 anni.

Divisione XIV — Coordinamento dell'applicazione delle norme legislative e regolamentari, concernenti la ricerca e la coltivazione delle sostanze minerali e delle energie del sottosuolo (esclusi gli idrocarburi) - Verifica dell'uniformità di applicazione delle norme di decentramento amministrativo sulla stessa materia - Inventario dei permessi di ricerca e delle concessioni minerarie (esclusi gli idrocarburi) - Permessi di ricerca e concessioni di combustibili solidi, di rocce asfaltiche e bituminose, di forze endogene (vapori e gas), esclusi gli idrocarburi, utilizzabili per la produzione di energia - Questioni relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di minerali di interesse locale - Questioni in materia di concessioni di cave e torbiere.

Servizio IV — Sicurezza mineraria.

Divisione XV — Rapporti con gli organismi internazionali in materia di sicurezza mineraria: collegamento con l'organo permanente per la sicurezza delle miniere dei Paesi della C.E.C.A. - Rapporti col Ministero dell'interno: commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili - Istruzioni tecniche ai distretti minerari.

Divisione XVI — Attuazione delle norme di polizia delle miniere e delle cave - Infortunistica mineraria - Esame dei verbali di constatazione; rilievi ed accertamenti relativi - Ispezioni ai distretti minerari - Ispezioni alle lavorazioni estrattive in materia di sicurezza mineraria e di tutela dei giacimenti - Studi per la istituzione e l'organizzazione della stazione mineraria statale di prova del Corpo delle miniere.

Divisione XVII — Studi e pareri su questioni tecniche particolari - Esame progetti di raccomandazioni in materia di unificazione di apparecchi per l'industria estrattiva - Addestramento tecnico degli ingegneri e dei periti del Corpo delle miniere - Collegamento con gli istituti tecnici minerari - Visto di congruità per gli acquisti di macchinari e materiali effettuati dai vari servizi della direzione generale - Giudizi tecnici e visti di congruità sulle missioni effettuate dal personale del Corpo delle miniere.

Servizio V — Contenzioso e segreteria del Consiglio superiore delle miniere.

Divisione XVIII — Segreteria del Consiglio superiore delle miniere - Convocazioni - Pareri e verbali Massimario - Questioni relative alla costituzione e al fuzionamento del consiglio - Rapporti con le Regioni autonome - Decentramento amministrativo.

Divisione XIX. — Ricorsi gerarchici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 - Ricorsi straordinari - Ricorsi giurisdizionali (esclusi idrocarburi liquidi e gassosi) - Azioni giudiziarie - Rapporti con l'Avvocatura generale dello Stato - Questioni relative alle convenzioni per le miniere appartenenti allo Stato.

Divisione XX. — Dichiarazioni di pubblica utilità e occupazioni di urgenza in applicazione degli articoli 32 e 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Autorizzazione per iscrizioni ipotecarie (art. 22 regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443).

Divisione XXI. — Istruttoria tecnica dei ricorsi gerarchici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 - Esame tecnico delle istruttorie relative alle istanze presentate in applicazione degli articoli 32 e 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 - Pareri tecnici in merito alle istruttorie relative alle istanze per autorizzazione ad iscrivere ipoteca sulle miniere.

Servizio VI. — Affari amministrativi riguardanti la carta geologica d'Italia - Questioni di carattere amministrativo per il completamento e l'aggiornamento della carta geologica d'Italia in applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

Servizio VII. — Revisione ed aggiornamento della legislazione mineraria - Studi per la revisione e l'aggiornamento della vigente legislazione mineraria - Studi per la preparazione di testi unici per la legislazione mineraria - Studi per il coordinamento degli organi consultivi centrali della direzione generale - Studi per la riforma degli organi periferici della direzione generale.

Servizio VIII. — Geologico - Rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica e compilazione delle relative memorie illustrative - Studi e ricerche di carattere geofisico - Studio paleontologico e litologico dei materiali raccolti - Studio dei giacimenti sotto l'aspetto geologico - Rilevamenti e studi geologici, paleontologici, petrografici e geofisici ed interessanti in particolare, la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi - Raccolta dei minerali e delle rocce ed ordinamento di essi in collezione - Consulenza geologica per le pubbliche amministrazioni - Controlli sui rilevamenti geologici in applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

Servizio IX. — Chimico - Studi e controlli sui processi chimici per l'utilizzazione delle materie prime nazionali e sui relativi impianti - Studi, analisi ed esperimenti di natura chimica per quanto attiene ai servizi delle miniere: esame di minerali, rocce, acque, gas e prodotti industriali; esame di combustibili solidi, liquidi e gassosi; studi dei metodi geochimici sulla prospezione per la ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi sui problemi chimici riguardanti le perforazioni e la coltivazione; esperimentazione e controlli concernenti le prescrizioni per la sicurezza mineraria - Consulenza chimico-mineralogica per le pubbliche amministrazioni.

Servizio X. — Programmazione, coordinamento e sviluppo dell'attività mineraria.

Divisione XXII. — Minerali metalliferi: Inventario delle riserve - Aree indiziate per lo sviluppo delle ricerche - Programmi di produzioni e di investimenti - Fabbisogno delle industrie metallurgiche - Raccolta di dati tecnici ed economici relativi ai vari settori.

Divisione XXIII. — Minerali non metalliferi: Inventario delle riserve - Aree indiziate per lo sviluppo delle ricerche - Programmi di produzione e di investimenti - Fabbisogni delle industrie trasformatrici - Raccolta di dati tecnici ed economici.

ORGANI COLLEGIALI

1) Consiglio superiore delle miniere (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 gennaio 1947, n. 73; legge 4 marzo 1958, n. 198).

2) Comitato geologico (legge 3 gennaio 1960, n. 15).

3) Comitato tecnico per gli idrocarburi (articoli 41 e 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6).

4) Commissione per la franchigia doganale ai macchinari e materiali metallici destinati alle ricerche e coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori endogeni (legge 21 maggio 1956, n. 694).

5) Commissione per lo studio di norme sulla sicurezza delle lavorazioni di ricerca e coltivazione degli idrocarburi nel mare (legge 21 luglio 1967, n. 613).

UFFICI PERIFERICI

Distretti minerari: a Bergamo, Bologna, Carrara, Firenze, Grosseto, Iglesias (1), Milano, Napoli, Padova, Roma, Torino e Trieste.

Sezioni dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi a Bologna, Roma, Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(1) Per i poteri riservati allo Stato in materia di polizia mineraria.

(4719)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1968.
Concessioni di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 20 dicembre 1967;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 12 aprile 1968;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, in conseguenza dell'urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate, per ultimo, con il decreto ministeriale 30 ottobre 1967:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aldrin e dieldrin, per la fabbricazione di insetticidi, domestici, agricoli, liquidi e in polvere (con validità fino al 13 maggio 1968)	14 maggio 1968	13 novembre 1968
2. Cellophane tipo zenith, in fogli ed in nastri, pure avvolti in bobine, per la fabbricazione di trecce per cappelli e di cappelli (con validità fino al 14 maggio 1968)	15 maggio 1968	14 novembre 1968
3. Fluido adesivo termo-indurente e relativo nastro, per incollaggio ceppi freno di autoveicoli (con validità fino al 9 maggio 1968)	10 maggio 1968	9 novembre 1968
4. Glicerina nitrabile, per la fabbricazione di esplosivi (con validità fino al 17 maggio 1968)	18 maggio 1968	17 novembre 1968
5. Juta greggia, per la fabbricazione di micce (con validità fino al 17 maggio 1968)	18 maggio 1968	17 novembre 1968
6. Materiali metallici e non metallici, anche in pezzi finiti, da utilizzare nelle costruzioni di aerodine e loro parti (con validità fino al 6 maggio 1968)	7 maggio 1968	6 novembre 1968
7. Materiali vari (e precisamente: palloncini di vetro per lampadine elettriche, polvere fluorescente per tubi fluorescenti, lacca P ed S concentrata), per la fabbricazione di tubi fluorescenti a catodo caldo e lampadine elettriche (con validità fino al 17 maggio 1968)	18 maggio 1968	17 novembre 1968
8. Matrici di film dei quali sia stata già importata a titolo definitivo la copia di lavorazione, occorrenti per la stampa di copie positive a colori col sistema tecnicolor (con validità fino al 17 maggio 1698)	18 maggio 1968	17 novembre 1968
9. Merci protestate dall'acquirente all'estero e rispedite al fornitore in Italia, per essere sottoposte a lavorazione di perfezionamento o rettifiche, per revisione, tarature e simili (con validità fino al 2 maggio 1968)	3 maggio 1968	2 novembre 1968
10. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli, per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli ad autotelaio o chassis (con validità fino al 2 maggio 1968)	3 maggio 1968	2 novembre 1968
11. Negativi di film, di cui sia stata già importata a titolo definitivo una copia di lavorazione, con o senza guida positiva originale per ciascun film e per ciascun tipo di formato di edizione del film stesso, da impiegare per la stampa diretta di copie positive per lo sfruttamento sul mercato italiano oppure per la produzione di internegativi o controtipi del film sia in colore che in bianco e nero (con validità fino al 2 maggio 1968)	3 maggio 1968	2 novembre 1968
12. Nitrato e cloridrato di guanidina, tiourea tecnica, anidride succinica, per la produzione di sulfamidici (con validità fino al 13 maggio 1968)	14 maggio 1968	13 novembre 1968
13 Olio di anilina e carbone attivo, per la fabbricazione di acido ascorbico e sulfamidici in genere (con validità fino al 21 maggio 1968)	22 maggio 1968	21 novembre 1968
14. Olio minerale lubrificante, raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 20°C superiore a 2 Engler, con viscosità a 50° non inferiore a 1,6 Engler oppure con viscosità a 100° non inferiore a 1 Engler, per la fabbricazione di cavi elettrici (con validità fino al 27 maggio 1968)	28 maggio 1968	27 novembre 1968
15. Olive verdi o nere, da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80, per essere riconfezionate in recipienti di vetro o di lamiera, ed altresì in recipienti di legno (di peso non superiore a kg. 50) (con validità fino al 14 maggio 1968)	15 maggio 1968	14 novembre 1968
16. Pali di legno, allo stato naturale, per essere sottoposti a piallatura ed a processo chimico per la conservazione (con validità fino al 13 maggio 1968)	14 maggio 1968	13 novembre 1968
17. Pelli non buone da pellicceria, gregge, e pelli conciate senza pelo, per la fabbricazione di calzature, nonchè di borsette, di marocchini per cappelli e di articoli da pelletteria in genere (con validità fino al 14 maggio 1968)	15 maggio 1968	14 novembre 1968
18. Pesci preparati e conservati in recipienti di lamiera del peso minimo di kg. 1, per essere rilavorati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a gr. 500) (con validità fino al 14 maggio 1968)	15 maggio 1968	14 novembre 1968

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 aprile 1968

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

(5116)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona del territorio comunale di Laconi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Nuoro per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dello art. 2 della legge sopracitata, una zona del territorio comunale di Laconi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Laconi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè l'abitato costituisce un apprezzabile esempio di architettura spontanea, valido di per sè, per l'intrinseco valore estetico e tradizionale, ma nobilitato anche dall'inserto della vasta villa marchianale, pregevole esempio di architettura, stupendamente completato dall'immenso parco, che si distingue per la non comune bellezza, mentre la zona circostante è formata da tutto un susseguirsi di quadri naturali di grande valore per la flora e singolarità geologiche, percorsi da pubbliche strade bene inserite nell'andamento del terreno orograficamente mosso, sì da offrire — con le salite, le discese e i frequenti tornanti — un susseguirsi di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode lo spettacolo delle sopracennate bellezze;

Decreta:

La zona — come sotto delimitata — sita nel territorio del comune di Laconi (Nuoro) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dall'incrocio del limite comunale Laconi-Genoni col riu Flumini (nei pressi delle case Santa Maria) segue verso nord-ovest detto fiume, via via fino al ponte Nuovo (sulla strada Laconi-Nurecci) e, oltre detto ponte ancora il riu Flumini, che successivamente muta il suo nome in riu Leonesu, che confluisce nel riu Perda Bianca. Quest'ultimo riu è seguito verso ovest fino all'incrocio con il limite comunale (coincidente con il limite provinciale Nuoro-Cagliari). Detto limite è seguito verso nord e successivamente verso est fino alla quota 741 (nei pressi della località Pala e Nuraxi). Da tale località il limite del territorio vincolato segue la retta congiungente la predetta quota 741 con la quota 751, posta ad est alla distanza di circa 450 metri. La citata quota 751 corrisponde all'inizio di una strada poderale, che viene seguita fino a quota 777. Da tale quota viene seguita una nuova strada poderale fino all'azienda S. Sofia, escludendola. Il limite del vincolo segue quindi la strada comunale che dall'azienda S. Sofia, toccando la quota 805 e la Casa e Bruccu, raggiunge il limite comunale Laconi-Gadoni. Da tale punto il limite comunale viene seguito, verso sud e verso occidente, fino a congiungersi col punto di inizio della presente descrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Laconi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Nuoro

Verbale della seduta del 10 gennaio 1967

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 10 del mese di gennaio, in Nuoro nella sede dell'amministrazione provinciale, alle ore 16 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale di Nuoro, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, a nome del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno:

1. LACONI (Nuoro) - eventuale estensione del vincolo previsto dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, ad altre zone del comune di Laconi che presentino particolare interesse paesistico;

(*Omissis*).

La commissione delibera di estendere il vincolo previsto dalla legge n. 1497 alle zone così delimitate:

dall'incrocio del limite comunale Laconi-Genoni col riu Flumini (nei pressi delle case Santa Maria) segue verso nord-ovest detto fiume, via via fino al ponte Nuovo (sulla strada Laconi-Nu-

recci), e, oltre detto ponte ancora il riu Flumini, che successivamente muta il suo nome in riu Leonesu, che confluisce nel riu Perda Bianca. Quest'ultimo riu è seguito verso ovest fino all'incrocio col limite comunale (coincidente con il limite provinciale Nuoro-Cagliari). Detto limite è seguito verso nord e successivamente verso est fino alla quota 741 (nei pressi della località Pala e Nuraxi). Da tale località il limite del territorio vincolato segue la retta congiungente la predetta quota 741 con la quota 751, posta ad est alla distanza di circa 450 metri. La citata quota 751 corrisponde all'inizio di una strada poderale, che viene seguita fino a quota 777. Da tale quota viene seguita una nuova strada poderale fino all'azienda S. Sofia, escludendola. Il limite del vincolo segue quindi la strada comunale che dalla azienda S. Sofia, toccando la quota 805 e la casa Bruccu, raggiunge il limite comunale Laconi-Gadoni. Da tale punto il limite comunale viene seguito, verso sud e verso occidente, fino a congiungersi col punto di inizio della presente descrizione.

(*Omissis*).

(4682)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona nel comune di Potenza Picena.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 23 giugno 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sottostante il piazzale del Pincio nel comune di Potenza Picena;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Potenza Picena (Macerata);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un belvedere accessibile al pubblico, dal quale si domina un panorama, ampio e circolare, con profonda visuale attraverso la caratteristica vallata del Potenza verso i monti Sibillini, Montelupone, Macerata, Recanati, Loreto, Porto Recanati, sino al monte Conero e litorale adriatico;

Decreta:

La zona sita sotto il piazzale del Pincio nel territorio del comune di Potenza Picena (Macerata) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: chiesa di San Francesco, piazzale Leopardi - da piazzale Leopardi lungo il confine nord della proprietà Riccobelli, Scalaglini e Carestia sino all'incrocio di via Scarfiotti - detta via sino al primo fabbricato verso via Carlo Zima - scarpata comunale sino all'incrocio di porta Goliziano - circonvallazione nord da porta Goliziano a porta Marina - viottolo pedonale congiungente viale Vittorio Veneto con vicolo Masaniello - vicolo Masaniello piazzale del Pincio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Potenza Picena provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata

Estratto del verbale n. 26 del 23 giugno 1966

Oggi 23 giugno 1966, previa regolare convocazione da parte della soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata, per deliberare a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e relativo regolamento sul seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2. POTENZA PICENA: località « Il Pincio ».

(*Omissis*).

Dopo ampia discussione ed attento esame della zona proposta per il vincolo, la commissione alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali de comune di Potenza Picena la zona sottostante il piazzale del Pincio, dal quale, pubblico belvedere di notevolissimo interesse, si domina un panorama ampio e circolare, con profonda visuale attraverso la caratteristica vallata del Potenza verso i monti Sibillini, Montelupone, Macerata, Recanati, Loreto, Porto Recanati, sino al monte Conero e litorale Adriatico.

Confini: Chiesa di San Francesco, piazzale Leopardi - da piazzale Leopardi lungo il confine nord della proprietà Riccobelli, Scalaglini e Carestia sino all'incrocio di via Scarfiotti - detta via sino al primo fabbricato verso via Carlo Zima - scarpata comunale sino all'incrocio di porta Goliziano - circonvallazione nord da porta Goliziano a porta Marina - viottolo pedonale congiungente viale Vittorio Veneto con vicolo Masaniello - vicolo Masaniello piazzale del Pincio.

La commissione esprime il voto con una eventuale costruzione nella parte più bassa del terreno sottostante il Pincio, di proprietà privata ed attualmente adibito a frutteto, e verso il viottolo pedonale, non dovrebbe superare al colmo l'altezza della costruzione immediatamente sottostante.

(*Omissis*).

(4681)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Città di Castello.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Perugia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 15 novembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone della Montesca, del centro storico e del belvedere del comune di Città di Castello;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Città di Castello;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Baldelli, Bistoni, Dorelli, Milleri e Ricci; opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè costituiscono un quadro naturale di eccezionale bellezza e, comprendendo il centro storico della città e il colle della Montesca, un insieme di valore estetico e tradizionale nonchè ambientale e paesistico, godibile dalla strada statale n. 3-*bis* Tiberina e ricco a sua volta di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, dai quali si possono ammirare le sopracitate bellezze;

Decreta:

Le zone del centro storico, della Montesca e del Belvedere site nel territorio del comune di Città di Castello (Perugia) hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Le zone del centro storico e della Montesca sono costituite dai fogli catastali numeri 174, 172, 154, 153, 145 e 146 e, oltre la ferrovia — dopo la località Regnaldello — verso est, dai fogli catastali numeri 155 e 175; le zone del Colle del Belvedere sono comprese nei fogli numeri 133 e 134.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commmissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Città di Castello provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 maggio 1968

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia

Verbale n. 29

Oggi 15 novembre 1966, a ore 16,20, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Umbria, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale di Perugia per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

3. CITTÀ DI CASTELLO - Proposta di vincolo per la zona della Montesca - Centro storico e del belvedere;

(*Omissis*).

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Perugia considerato che le zone del centro storico di Città di Castello, e del Colle della Montesca comprese nei fogli catastali numeri 174, 172, 154, 153, 145 e 146, il cui limite N.E. è costituito dalla ferrovia fino alla località Regnaldello dove il limite del vincolo si estende ancora verso E. includendo i fogli numeri 175 e 155, nonchè le zone del Colle del Belvedere comprese nei fogli numeri 133 e 134, come risulta anche dalla planimetria allegata, costituiscono un insieme di valore ambientale, panoramico e paesistico, godibile sia dalla S.S. n. 3-*bis* Tiberina sia dai molteplici punti di vista compresi nella zona sopra descritta; all'unanimità propone ai sensi dell'art. 1 nn. 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, che la zona del territorio di Città di Castello compresa nei limiti sopradescritti, sia sottoposta a vincolo panoramico.

(4683)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1968.

Revoca, d'ufficio, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, delle autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e di preparati galenici concesse all'officina farmaceutica della ditta « Laboratori Don Baxter », sita in Trieste.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica n. 154 e n. 155 in data 28 marzo 1955 ed il decreto A.C.I.S. n. 200 in data 13 maggio 1955, con i quali la ditta « Laboratori Don Baxter » fu autorizzata ad attivare in Trieste, via Conti n. 28 una officina farmaceutica per la produzione rispettivamente di specialità medicinali chimiche, limitatamente alle preparazioni di soluzioni saline, di alcool, o di destrosio, in bottiglie particolari per l'uso trasfusionale o per perfusione endovenosa, di preparati galenici, limitatamente alle preparazioni di soluzioni saline, di alcool o di destrosio in bottiglie particolari per uso trasfusione o per perfusione endovena e di specialità medicinali biologiche, limitatamente alle preparazioni per ipodermoclisi, trasfusioni e simili;

Vista l'ispezione tecnica effettuata in data 20 dicembre 1967 dalla quale risulta che l'officina farmaceutica

sita in via Conti n. 28 è completamente priva di attrezzature e nei suoi locali non viene più svolta alcuna attività nel campo farmaceutico;

Ritenuto che, pertanto nella fattispecie ricorrano gli estremi per la revoca previsti dagli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 8 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate, d'ufficio, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, le autorizzazioni a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici, concesse alla officina farmaceutica della ditta « Laboratori Don Baxter » sita in Trieste, via Conti n. 28 con i decreti A.C.I.S. n. 154 e 155 in data 28 marzo 1955 e n. 200 in data 13 maggio 1955.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il medico provinciale di Trieste è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 maggio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(4847)

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1968.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle denuncie delle superfici investite a grano duro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 6 maggio 1968, concernente l'obbligo per i produttori di grano duro di presentare le denuncie delle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1967-68, ai fini dell'acquisizione del diritto all'integrazione di prezzo prevista dalle norme comunitarie in favore di tale cereale;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di scadenza per la presentazione di dette denuncie, già fissato al 31 maggio 1968 con il decreto ministeriale di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle denuncie relative alle superfici investite a grano duro nell'annata agraria 1967-68 è prorogato al 30 giugno 1968.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 maggio 1968

Il Ministro: RESTIVO

(5114)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente e del vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3013, in data 27 aprile 1968 il dott. Edmondo Cossu e l'avv. Giuseppe Marazzita sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Roma.

(4416)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di clinica medica generale e terapia medica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5330)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4982)

Autorizzazione al comune di Pergine Valsugana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Pergine Valsugana (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4985)

Autorizzazione al comune di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Bologna viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 5.987.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4986)

Autorizzazione al comune di Carano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 13 maggio 1968, il comune di Carano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4988)

Autorizzazione al comune di San Michele di Ganzaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di San Michele di Ganzaria (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.484.456, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4989)

Autorizzazione al comune di Cutro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1968, il comune di Cutro (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.913.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art .1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4987)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Ari (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.548.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4990)

Autorizzazione al comune di Anniceo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Anniceo (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.014.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4991)

Autorizzazione al comune di Bucchianico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Bucchianico (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.361.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4992)

Autorizzazione al comune di Buonanotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Buonanotte (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4993)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.445.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4994)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.637.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4995)

Autorizzazione al comune di Barchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Barchi (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.041.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4996)

Autorizzazione al comune di Barbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Barbara (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.217.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4997)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.864.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4998)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.635.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4999)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.048.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5000)

Autorizzazione al comune di Cancello ed Arnone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Cancello ed Arnone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.019.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5001)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.011.623, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5002)

Autorizzazione al comune di Cessaniti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Cessaniti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.161.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5003)

Autorizzazione al comune di Calascio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Calascio (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.154.628, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5004)

Autorizzazione al comune di Cingia de' Botti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Cingia de' Botti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.423.620, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5005)

Autorizzazione al comune di Castelvisconti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 11 maggio 1968, il comune di Castelvisconti (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.299.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5006)

Autorizzazione al comune di Castelcolonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1968, il comune di Castelcolonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.393.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5007)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione, con modifiche, dello statuto della Confederazione cooperativa italiana, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale del 12 aprile 1968 è stato approvato, con modifiche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, lo statuto della Confederazione cooperativa italiana, con sede in Roma, deliberato dall'assemblea nazionale della confederazione, nella riunione del 29 giugno 1967.

(5064)

Scioglimento di trentasei società cooperative di varie provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 maggio 1968 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) Società cooperativa edilizia « Esperanza », con sede in Avellino, costituita per rogito Sarno in data 23 novembre 1963, repertorio n. 15528.

2) Società cooperativa di produzione e lavoro « S. Benedetto », con sede in Flumeri (Avellino), costituita per rogito Montuori in data 9 aprile 1954, repertorio n. 6049.

3) Società cooperativa agricola « Giovanni XXIII », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Susca in data 26 ottobre 1959, repertorio n. 10795.

4) Società cooperativa edilizia « Casa Mia », con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita per rogito Susca in data 16 marzo 1962, repertorio n. 15932.

5) Società cooperativa edilizia « Rinascita Altamurana », con sede in Altamura (Bari), costituita per rogito Patella in data 30 marzo 1964, repertorio n. 16426.

6) Società cooperativa « Consorzio agrario cooperativo fra proprietari e conduttori di terreni irrigati dalla fognatura di Conversano », con sede in Conversano (Bari), costituita per rogito Perrini in data 12 settembre 1944, repertorio n. 15475;

7) Società cooperativa agricola « Rinascita Apollosana », con sede in Apollosa (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 2 febbraio 1960, repertorio n. 6988/1593.

8) Società cooperativa agricola « Laurentina », con sede in S. Lorenzo Maggiore (Benevento), costituita per rogito Barricelli in data 11 novembre 1957, repertorio n. 2212/750.

9) Società cooperativa edilizia « S. Paolo », con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 3 luglio 1963, repertorio n. 48903.

10) Società cooperativa edilizia « Appia », con sede in Brindisi, costituita per rogito Mancuso in data 25 maggio 1963, repertorio n. 32802.

11) Società cooperativa edilizia « Galassia », con sede in Brindisi, costituita per rogito Mancuso in data 25 maggio 1963, repertorio n. 32801.

12) Società cooperativa edilizia « Astra », con sede in Brindisi, costituita per rogito Mancuso in data 25 maggio 1963, repertorio n. 32800.

13) Società cooperativa edilizia « Nuova Stella », con sede in Brindisi, costituita per rogito Franco in data 27 novembre 1963, repertorio n. 50976.

14) Società cooperativa edilizia « Giovanni XXIII », con sede in Brindisi, costituita per rogito Greco in data 21 aprile 1965, repertorio n. 97247.

15) Società cooperativa agricola « S. Lorenzo da Brindisi », con sede in Brindisi, costituita per rogito Bernardini in data 2 gennaio 1964, repertorio n. 149564.

16) Società cooperativa edilizia « Domus Aurea », con sede in Ceglie Messapico (Brindisi », costituita per rogito Trinchera in data 19 settembre 1958, repertorio n. 1084.

17) Società cooperativa edilizia « La Residenziale », con sede in Latiano (Brindisi), costituita per rogito Pennetta in data 21 ottobre 1965, repertorio n. 35412.

18) Società cooperativa « Agricola Asunese », con sede in Asuni (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 3 novembre 1945, repertorio n. 5072/4439.

19) Società cooperativa agricola « Fratellanza e Lavoro » di Nurachi, con sede in Nurachi (Cagliari), costituita per rogito Piu in data 11 novembre 1948, repertorio n. 11117/7181.

20) Società cooperativa agricola « Olearia Sarda COS », con sede in Oristano (Cagliari), costituita per rogito Congiu in data 16 ottobre 1964, repertorio n. 23277/16807.

21) Società cooperativa agricola « Unione Pastori di Villanova Truschedu », con sede in Villanova Truschedu (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 6 agosto 1962, rep. n. 36903.

22) Società cooperativa di produzione e lavoro « Carinaro » (già S. Antonio di Padova), con sede in Garinaro (Caserta) costituita per rogito Coppola in data 12 febbraio 1961.

23) Società cooperativa di produzione e lavoro « Progreditur», con sede in Marcianise (Caserta), costituita per rogito De Angelis in data 21 marzo 1945.

24) Società cooperativa di produzione e lavoro boschiva edile « ACLI S. Maria Maggiore », con sede in Pagliarella di Petilia Policastro (Catanzaro), costituita per rogito Caruso in data 23 febbraio 1960.

25) Società cooperativa edilizia dipendenti amministrazione provinciale (C.E.D.A.P.), con sede in Foggia, costituita per rogito Trombetta in data 22 aprile 1964, repertorio n. 4353.

26) Società cooperativa agricola « Cristoforo Colombo », con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia), costituita per rogito Giuliani in data 4 gennaio 1947, repertorio n. 4022.

27) Società cooperativa agricola « Teanum », con sede in San Paolo Civitate (Foggia), costituita per rogito De Filippis in data 24 gennaio 1958, repertorio n. 2826.

28) Società cooperativa agricola « La Maina-Acli », con sede in Sezze Scalo (Latina), costituita per rogito Varcasia in data 21 gennaio 1964, repertorio n. 2248.

29) Società cooperativa agricola « San Silviano », con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito Scognamiglio in data 16 aprile 1958, repertorio n. 15195.

30) Società cooperativa di produzione e lavoro « Ardita », con sede in Pomarico (Matera), costituita per rogito Lo Nigro in data 14 aprile 1959, repertorio n. 16412.

31) Società cooperativa edilizia impiegati credito servizi tributari e commercio « Filippo Cassola », con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Arleo in data 20 ottobre 1956, repertorio n. 3645.

32) Società cooperativa edilizia C.E.I.P. - Cooperativa edilizia impiegati privati, con sede in Pescara, costituita per rogito Pastore in data 19 marzo 1954, repertorio n. 17643.

33) Società cooperativa di produzione e lavoro « Artigiani Riuniti », con sede in Penne (Pescara), costituita per rogito di Luca in data 7 agosto 1954, repertorio n. 12382.

34) Società cooperativa edilizia « Magister », con sede in Rieti, costituita per rogito Guadagni in data 4 gennaio 1954, repertorio n. 18036.

35) Società cooperativa edilizia « San Pancrazio », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 12 novembre 1962, repertorio n. 4324.

36) Società cooperativa edilizia « S. Antonio », con sede in Tarquinia (Viterbo), costituita per rogito Tappella in data 7 aprile 1963, repertorio n. 4768.

(4664)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 103

Corso dei cambi del 30 maggio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,70	621,50	621,50	621,75	621,50	—	621,60	621,75	621,85	621,70
$ Can.	576,80	576,70	576,50	576,75	576,70	—	576,40	576,75	576,80	576,85
Fr Sv.	144,40	144,58	144,76	144,74	144,55	—	144,40	144,74	144,40	144,60
Kr D.	83,33	83,29	83,25	83,33	83,40	—	83,31	83,33	83,33	83,30
Kr N.	87,07	87,05	87,05	87,075	87,10	—	87,02	87,075	87,07	87,05
Kr Sv.	120,43	120,30	120,30	120,40	120,30	—	120,41	120,40	120,43	120,40
Fol.	172,07	171,95	172,06	172,21	171,80	—	172,14	172,21	172,07	172,05
Fr B	12,49	12,495	12,49	12,4980	12,49	—	12,495	12,4980	12,50	12,49
Franco francese	123 —	—	125 —	124,50	—	—	—	124,50	125 —	124,80
Lst	1482,75	1482,50	1481,80	1482,90	1482 —	—	1482,20	1482,90	1483,95	1482,90
Dm. occ.	156,21	156,10	155,90	156,12	156,05	—	156,05	156,12	156,21	156,12
Scell. Austr.	24,07	24,06	24,04	24,0725	24,08	—	24,06	24,0725	24,07	24,06
Escudo Port.	21,77	21,75	21,82	21,77	21,80	—	21,77	21,77	21,77	21,77
Peseta Sp.	8,93	8,92	8,92	8,93	8,90	—	8,925	8,93	8,93	8,93

Media dei titoli del 30 maggio 1968

Rendita 5 % 1935	106,975
Redimibile 3,50 % 1934	100,775
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,15
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,35
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,15
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,875
» » » 5 % 1977	99,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,95
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 maggio 1968

1 Dollaro USA	621 675
1 Dollaro canadese	576,575
1 Franco svizzero	144,57
1 Corona danese	83,32
1 Corona norvegese	87,047
1 Corona svedese	120,405
1 Fiorino olandese	172,175
1 Franco belga	12,496
1 Franco francese	—
1 Lira sterlina	1482,55
1 Marco germanico	156,085
1 Scellino austriaco	24,066
1 Escudo Port.	21,77
1 Peseta Sp.	8,927

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di aprile 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° gennaio al 30 aprile 1968				
	Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967			14.127		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie — competenza	2.013.988				
Entrate tributarie — residui	321.764				
Totale		2.335.752			
Entrate extra-tributarie — competenza	97.991				
Entrate extra-tributarie — residui	23.357				
Totale		121.348			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti — competenza	2.111.979			1.953.913	
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti — residui	345.121			197.367	
Totale			2.457.100		2.151.280
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — competenza	265.167				
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti — residui	955				
Totale			266.122		
Accensione di prestiti — competenza	448.339				
Accensione di prestiti — residui	291.685				
Totale			740.024		
Spese in conto capitale — competenza				529.863	
Spese in conto capitale — residui				175.460	
Totale					705.323
Rimborso di prestiti — competenza				640	
Rimborso di prestiti — residui				300.043	
Totale					300.683
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante	1.755.471			2.113.515	
Conti correnti	7.438.674			7.333.495	
Incassi da regolare	1.336.779			1.280.872	
Altre gestioni	3.955.065			3.389.097	
Totale			14.485.989		14.116.979
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio	87.725			107.520	
Pagamenti da regolare	34.517			130.822	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	439.875			678.509	
Altri crediti	5.201.725			5.522.700	
Totale			5.763.842		6.439.551
Totale complessivo			23.727.204		23.713.816
Fondo di cassa al 30 aprile 1968			—		13.388
Totale a pareggio			23.727.204		23.727.204

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 aprile 1968 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		13.388	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	26.959		
Pagamenti da regolare	278.615		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	591.478		
Altri crediti	1.632.748		
Totale crediti		2.529.800	
In complesso			2.543.183
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.243.605		
Conti correnti	1.776.115		
Incassi da regolare	240.286		
Altre gestioni	1.003.721		
Totale debiti			6.263.727
Situazione del Tesoro (passività)			3.720.539
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 aprile 1968	201.189		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(5309)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000.000

SITUAZIONE AL 30 APRILE 1968

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.500 475 521 541 —
Cassa	»	33 974 480 665 —
Portafoglio su piazze italiane	»	925 190 645 339 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	290 193 869 —
Anticipazioni	»	845 202 425 844 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.355 499 113 392 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	613 022 949 282 —
Immobili per gli uffici	»	—
Debitori diversi	»	369 716 461 852 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339 000 000 000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	350 275 104 665 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	97 458,602 342 —
Spese	»	21 684 266.641 —
	L.	7.451.789 766 436 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.120.152 399 547 —
	L.	14.571.942 165 983 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.927.933.383 —
TOTALE GENERALE	L.	14.574.870.099 371 —

PASSIVO

Voce		Parziali		Importo
Circolazione			L.	4.552.447.613.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca			»	37.008.801.625 —
Depositi in conto corrente liberi			»	42.518.043.698 —
Conti correnti vincolati			»	2.237.144.874.816 —
Creditori diversi			»	546.227.965.705 —
Rendite del corrente esercizio			»	21.899.914.799 —
			L.	7.437.247.213.643 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —		
Fondo di riserva ordinario	»	8.646.366.673 —		
Fondo di riserva straordinario	»	5.596.186.120 —		14.542.552.793 —
			L.	7.451.789.766.436 —
Depositanti			»	7.120.152.399.547 —
			L.	14.571.942.165.982 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi			»	2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE			L.	14.574.870.099.371 —

(5310)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere generale: MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla IV classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli istituti e scuole d'arte, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1966.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Vista la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi per merito distinto - Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per soli titoli, ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio, nel ruolo del personale insegnante degli istituti di istruzione artistica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1966.

Materie o gruppi di materie	Ruolo di appartenenza	Numero dei posti messi a concorso
1. Cultura generale, italiano, storia e geografia	Istituti d'arte	1
2. Aritmetica, geometria, contabilità - Matematica, fisica, contabilità Matematica, fisica, contabilità, scienze - Aritmetica, geometria e scienze - Aritmetica, geometria, scienze e tecnologia - Matematica, scienze e tecnologia	Id.	1
3. Scienze naturali e chimica - Elementi di scienze	Id.	1
4. Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e disegno professionale relativo - Decorazione pittorica e disegno di figura - Decorazione murale - Pittura decorativa - Pittura applicata alla decorazione murale - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	1
5. Ceramica Ceramica e relativo disegno professionale - Decorazione ceramica e disegno professionale relativo	Id.	1
6. Plastica - Plastica ornamentale - Plastica decorativa - Plastica di ornato e figura - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica applicata alla decorazione murale - Decorazione plastica - Decorazione plastica e disegno relativo - Decorazione e plastica ornamentale ceramica - Modellazione e lavorazione del marmo - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo - Scultura decorativa	Id.	2
7. Arte del tessile e disegno professionale relativo - Tessitura e stampatura stoffe	Id.	1
8. Disegno geometrico e di proiezione - Disegno geometrico e prospettiva - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e prospettiva - Disegno geometrico, architettonico e relativo disegno professionale - Disegno geometrico, di descrittiva, di architettura e scenografia - Disegno geometrico, professionale, teoria delle ombre e prospettiva - Disegno geometrico, ornamentale, plastica ed elementi di prospettiva - Disegno geometrico ed elementi architettonici e ornamentali - Disegno architettonico - Architettura - Architettura e relativo disegno professionale - Architettura, proiezioni, teoria delle ombre e disegno relativo - Architettura decorativa - Prospettiva - Costruzioni - Disegno ornamentale	Istituti d'arte	1
9. Ceramica - Ceramica e relativo disegno professionale - Decorazione ceramica e disegno professionale relativo - Disegno professionale per la porcellana con la direzione dei relativi laboratori	Id.	1
10. Cultura generale - Italiano, storia e geografia - Italiano, storia e geografia, diritti e doveri e comparazione di stili	Scuole d'arte	1
11. Decorazione pittorica - Decorazione pittorica e relativo disegno professionale - Decorazione murale - Disegno e pittura applicata alla decorazione murale - Pittura decorativa - Figura, pittura decorativa e disegno professionale relativo	Id.	1
12. Disegno dal vero - Disegno dal vero e disegno professionale per l'arte tessile - Disegno dal vero e disegno professionale per il merletto e il ricamo - Disegno ornamentale - Disegno ornamentale, geometrico e figura disegnata - Ornato - Disegno di ornato e professionale - Disegno a mano libera - Disegno a mano libera, geometrico e professionale - Figura - Disegno di figura - Disegno di figura e plastica	Id.	1
13. Plastica - Plastica e disegno professionale relativo - Plastica e disegno professionale arte dei metalli - Plastica ornamentale - Decorazione plastica - Modellazione - Scultura decorativa - Lavorazione del marmo e della pietra e disegno professionale relativo	Id.	1
14. Arte del merletto e del ricamo e disegno professionale relativo - Disegno professionale per il merletto e il ricamo	Id.	1
15. Disegno geometrico e di proiezioni - Disegno geometrico e architettonico - Disegno geometrico, architettonico e disegno professionale per il legno - Disegno geometrico e ornato - Disegno geometrico, ornato ed elementi di figura - Disegno geometrico e dal vero - Disegno architettonico - Disegno architettonico, costruttivo e teorie - Disegno professionale - Prospettiva	Id.	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

I candidati debbono essere in servizio, alla data del presente bando ed appartenere, alla data del 1° ottobre 1966, al ruolo organico degli insegnanti delle materie cui si riferiscono i concorsi.

Essi debbono, altresì, risultare in possesso, alla data del 30 settembre 1966, dei seguenti requisiti:

a) trovarsi a non più di tre anni di distanza del compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) avere riportato, nell'ultimo triennio, qualifiche non inferiori a « valente ».

Non sono computati gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di « insufficiente » ed i periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio

Ai fini del raggiungimento della posizione di anzianità di cui alla lettera *a*.) del presente articolo, il servizio militare prestato in reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile, sempre che il concorrente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini della ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione - Documentazione Termini - Esclusioni

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 400 e da inoltrare a mezzo raccomandata, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, entro trenta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda debbono essere chiaramente indicati:

a) cognome e nome del candidato (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento cui si riferisce il concorso;

d) sede od istituto in cui il candidato è in servizio;

e) data della nomina del candidato nel ruolo organico (specificare se tale nomina sia avvenuta in seguito a concorso o senza, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da istituti o scuole pareggiate statizzati);

f) data della promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità nella classe stessa, posseduta al 30 settembre 1966.

Il candidato, nel caso che abbia avanzato istanza al Ministero della pubblica istruzione per ottenere il riconoscimento dei servizi, ai fini della progressione in carriera, con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1966 e non gli risulti comunicata ancora la data del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

Alla domanda il candidato deve, inoltre, allegare:

1) copia dello stato di servizio, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore a quella del 1° ottobre 1966. Nel caso che il candidato ne sia sprovvisto, la copia va richiesta al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica, con apposita domanda in carta legale da L. 400. In tale domanda il candidato può chiedere che la suddetta copia sia allegata d'ufficio alla sua domanda di ammissione al concorso, nella quale farà menzione di tale circostanza;

2) certificato in carta legale da L. 400, rilasciato dal capo di istituto ed attestante le qualifiche riportate per gli anni scolastici 1963-64, 1964-65 e 1965-66 e le eventuali sanzioni disciplinari. Nel caso che il candidato abbia prestato servizio nel suddetto triennio presso istituti diversi, i certificati dovranno essere rilasciati dai rispettivi capi d'istituto;

3) tutti i titoli posseduti alla data del 30 settembre 1966 che il candidato ritenga utili ai fini del concorso, tenendo presente quanto stabilito, in merito alla loro valutazione, nel seguente art. 4;

4) un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei titoli di merito, di servizio, culturali e delle pubblicazioni.

Le opere manoscritte e dattiloscritte non saranno prese in considerazione.

Gli elaborati artistici debbono essere firmati e muniti di autenticazione del capo d'istituto, che li attesti eseguiti dal concorrente.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione o altre amministrazioni.

Agli effetti del computo del servizio prestato in reparti combattenti, di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale ufficiale militare 1922, su carta legale da L. 400;

b) coloro che parteciparono alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, debbono presentare la dichiarazione da rilasciare in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale ufficiale 1937, su carta legale da L. 400;

c) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, etc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, debono produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative e le notificazioni in bollo da L. 400, di cui alla circolare 500 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

La data di presentazione della domanda e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi al concorso coloro le cui domande siano pervenute oltre il termine di scadenza e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.

Punteggio e sua ripartizione - Valutazione dei titoli Detrazioni

La commissione giudicatrice dispone di 100 punti, ripartiti secondo quanto stabilito dalla apposita tabella predisposta dal Ministero della pubblica istruzione, in conformità di quanto disposto dal quarto capoverso dell'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1294.

I titoli valutabili debbono essere stati conseguiti entro il 30 settembre 1966.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata con decreto del Ministro, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, a norma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743.

La commissione, nella prima adunanza, elegge nel proprio seno il relatore e, ove occorra, il segretario.

Art. 6.

Formazione delle graduatorie

Al termine delle operazioni, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito sono compresi tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione non inferiore a 75 punti su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

Art. 7.

Approvazione delle graduatorie

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1968
Registro n. 29, *foglio n.* 290.

(4368)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a nove posti nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale.

Nel bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 10 del mese di ottobre 1967, messo in distribuzione il 30 aprile 1968, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a nove posti nella carriera esecutiva dell'amministrazione centrale, indetto con il decreto ministeriale 19 luglio 1966.

(4727)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria.

Nel bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 10 del mese di ottobre 1967, messo in distribuzione il 30 aprile 1968, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a tre posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, riservato ai laureati in ingegneria, indetto con il decreto ministeriale 19 luglio 1966.

(4728)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.

Nel bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 10 del mese di ottobre 1967, messo in distribuzione il 30 aprile 1968, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, indetto con il decreto ministeriale 20 luglio 1966.

(4729)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte di esame del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Le prove scritte di esame del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, bandito con decreto ministeriale 18 dicembre 1967, avranno luogo a Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

1° luglio 1968, ore 8: cultura generale;
2 luglio 1968, ore 8: matematica.

(5258)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1968, n. **21.**

Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo Ospedale civile in Cagliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla amministrazione degli ospedali riuniti di Cagliari, per la costruzione di un nuovo ospedale, un contributo di lire 1.500.000.000, suddiviso in cinque annualità.

Art. 2.

Per l'attuazione dell'intervento di cui all'articolo precedente, verrà stipulata apposita convenzione tra l'amministrazione regionale e l'amministrazione ospedaliera interessata.

Art. 3.

Per la concessione del contributo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 nel 1968, di lire 400.000.000 nel 1969, di lire 300.000.000 dal 1970 al 1972 compreso.

Art. 4.

E' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 il capitolo 25328 con la seguente denominazione:

« Contributi per la costruzione del nuovo Ospedale civile di Cagliari ».

Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

Capitolo 10302 - Imposte di fabbricazione . L. 100.000.000

Stato di previsione della spesa

In diminuzione:

Capitolo 17129 - Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 42, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440) » 100.000.000

In aumento:

Capitolo 25328 - (di nuova istituzione)
Contributi per la costruzione del nuovo Ospedale civile di Cagliari . . . . » 200.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 25328 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Al rimanente onere di lire 1.300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari dal 1969 al 1972 compreso, si farà fronte, per lire 400.000.000 nel 1969 e per lire 300.000.000 in ciascuno degli anni dal 1970 al 1972 compreso, con una quota del maggior gettito annuo delle imposte di fabbricazione devolute alla Regione, derivante dal loro naturale incremento.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 1968

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1968, n. 22.

Abrogazione della legge regionale 26 marzo 1965, n. 4, e nuove disposizioni per la costruzione di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di mattatoi e ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 24 *aprile* 1968)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a suo carico, nei comuni che ne facciano richiesta, l'onere delle spese per l'impianto di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione dei mattatoi ed ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.

Sono a carico dell'amministrazione regionale anche le spese di progettazione delle opere e di direzione dei relativi lavori, nonchè quelle necessarie per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione comunque occorrenti alla completa utilizzazione delle opere.

I progetti sono approvati e resi esecutivi con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità; ove i progetti superino l'importo di 15.000.000 di lire deve essere sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

Art. 2.

La gestione e la esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 1 sono affidate agli enti interessati che vi provvedono nei modi di legge.

L'assessore regionale all'igiene e sanità può autorizzare aperture di credito a favore dei comuni fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione, o secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia.

Le predette aperture di credito possono essere utilizzate soltanto per i pagamenti dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata dai capitolati d'oneri.

L'assessore regionale all'igiene e sanità — cui in ogni caso restano affidati l'alta sorveglianza ed il collaudo dei lavori eseguiti ai sensi della presente legge — provvederà nei modi di legge alla gestione ed esecuzione di lavori quando ne facciano richiesta gli enti interessati.

Art. 3.

Per progetti di opere di importo non superiore a lire 5.000.000 l'assessore regionale all'igiene e sanità può autorizzare i comuni interessati ad eseguire i lavori in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario; in questo caso può essere anticipata, agli enti interessati, una somma pari al 70 per cento dell'importo complessivo autorizzato, mentre la restante somma sarà liquidata a presentazione dello stato finale.

Art. 4.

La proprietà degli ambulatori e dei mattatoi già costruiti dall'amministrazione regionale in base ai piani particolari per gli ambulatori e mattatoi e trasferita ai Comuni interessati.

E' autorizzata la restituzione alle amministrazioni comunali delle aree da queste precedentemente donate per la costruzione dei mattatoi ed ambulatori all'amministrazione regionale, e da questa non utilizzata. Per tale restituzione gli oneri fiscali sono assunti a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 5.

La denominazione del capitolo 25306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 è così modificato:

« Spese per la costruzione e l'attrezzatura di nuovi ambulatori e per il completamento, l'ampliamento e la sistemazione dei mattatoi ed ambulatori già costruiti o in corso di costruzione; spese per l'acquisizione delle aree e per le opere di urbanizzazione comunque occorrenti alla completa utilizzazione delle opere; spese per oneri fiscali per la restituzione alle amministrazioni comunali delle aree donate per la costruzione dei mattatoi e ambulatori all'Amministrazione regionale e da questa non utilizzate ».

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 25306 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1968 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 6.

La legge regionale 26 marzo 1965, n. 4, è abrogata.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello statuto speciale per la Sardegna, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 aprile 1968

DEL RIO

(4427)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.